

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 13/11/2022

Seconda convocazione

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 21:00 presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche allo statuto richieste dalla legge;
2. comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata come assemblea straordinaria in seconda convocazione, atteso che in prima convocazione non è stato raggiunto il quorum costitutivo richiesto, che sono complessivamente presenti n. 62 soci, di cui nessun socio attraverso delega conferita ai presenti, pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

L'Assemblea è composta dai seguenti soci:

- Ariano Ylenia - Baroni Elisa - Basili Stella - Bernardoni Luciano - Bertacchini Francesca - Bonetti Chiara - Casolari Ulderico - Chiodi Simonetta - Colombini Claudia - Cristoni Maria Gianna - D'Arminio Francesco Pio - Degli Esposti Elisa - Ferraretti Valentina - Ferrari Marisa - Ferrari Roberta - Fioretti Enrico - Galli Barbara - Gandolfi Giovanni - Garagnani Michela - Gibellini Gisella - Innocenti Irene - Kacani Melisa - Lolli Andrea - Longo Beatrice - Magnani Mainella - Malaguti Giorgia - Mancini Anna - Manzini Franca - Martelli Alessia - Martinelli Lucia - Mrtinelli Luisa - Maselli Giorgio - Mazza Silvia - Mezzacqui Ilina - Montecchi Gaetano - Muratori Mattia - Neri Mirco - Nervosi Giulia - Nervosi Maria - Parisini Patrizia - Piccinini Silvia - Pinghini Eleonora - Predieri Ida - Ranuzzini Arianna - Reggiani Stefano - Reggianini Elena - Reggianini Vilma - Righi Lorella - Riva Alessandra - Roli Viola - Rondelli Ludovica - Rossi Serena - Rouched Zahra - Santochirico Caterina - Scaravelli Alessandra - Serri Giada - Solignani Fiorella - Tebaldi Sonia - Usai Alessandro - Vandelli Ermanna - Vandini Vanessa - Zaccaria Franco - Zanardi Loretta

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Casolari Ulderico, che chiama alle funzioni di Segretaria Galli Barbara.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il Presidente per chiarire che l'assemblea è stata convocata per modificare lo statuto in relazione a due importanti riforme che hanno investito l'organizzazione, ossia:

- 1) la riforma del terzo settore, atteso che l'associazione si qualifica come associazione di promozione sociale, giusta Delibera della Provincia di Modena n. 193 del 27/09/2004, per cui è chiamata a verificare il permanere dei requisiti per mantenere tale qualifica e ad implementare i requisiti statutari previsti dal Codice del terzo settore così come interpretati anche da diversi provvedimenti di prassi ministeriale;
- 2) la riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021 così come emendato dal recente decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che richiede ulteriori modifiche statutarie.

Con riferimento alla qualifica di associazione di promozione sociale, il Presidente osserva il permanere dei requisiti qualificanti atteso che l'associazione:



- 1) persegue finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso il coinvolgimento degli associati in attività di volontariato, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'apporto gratuito dei soci, operando a favore della collettività e di persone con fragilità e realizzando attività tese al miglioramento della condizione psicofisica della persona attraverso lo sport, anche nella sua valenza educativa, la promozione di attività finalizzate alla valorizzazione del bene relazionale e la conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro;
- 2) svolge le seguenti attività di interesse generale dirette ai propri associati, relativi familiari e terzi:
 - l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline della danza, pattinaggio, pallavolo, ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness. L'organizzazione dell'attività sportiva implica la gestione di impianti sportivi anche pubblici e di ogni azione tesa alla massima valorizzazione degli stessi da parte della collettività, con particolare riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche con cui instaurare rapporti di collaborazione;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale anche attraverso l'erogazione di borse di studio per partecipare alle attività associative;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali l'organizzazione di eventi, anche aperti al pubblico, finalizzati a favorire il miglior utilizzo del tempo libero degli associati, valorizzare il bene relazione ma anche far conoscere la dimensione associativa e le attività organizzate dall'organizzazione;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso anche attraverso lo scambio di squadre sportive;
- 3) presenta come soci persone fisiche e statutariamente è preclusa l'ammissione di soci con scopo di lucro mentre tra i soci senza scopo di lucro deve comunque essere assicurata la prevalenza di associazioni di promozione sociale;
- 4) si avvale in via prevalente dell'apporto gratuito dei soci e monitora la circostanza che dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi con tutela INAIL siano in ogni caso sempre inferiori, alternativamente, al cinque per cento degli associati o al cinquanta per cento dei volontari continuativi attivi, monitoraggio che dovrà includere nel prossimo futuro gli attuali collaboratori sportivi che dovranno essere attratti nella disciplina della collaborazione coordinata e continuativa o nel lavoro subordinato;
- 5) cura l'inserimento dei volontari nel relativo registro, previamente vidimato, così come assicura loro la copertura dal rischio malattia, infortunio e responsabilità civile connesso allo svolgimento dell'attività di volontariato.



Interviene Lolli Andrea per chiedere se l'associazione debba mantenere la qualifica come associazione di promozione sociale o se possa restare esclusivamente associazione sportiva dilettantistica.

Il Presidente spiega che l'associazione non è obbligata a mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale ma che questo risponde anche alla sua missione e alle progettualità inclusive e solidaristiche che sono state portate avanti negli anni (si ricordano i progetti che coinvolgono disabili così come le politiche di accesso alla pratica sportiva modulate anche in ragione della situazione reddituale dei nuclei familiari).

Essere ente del terzo settore garantisce la possibilità di partecipare o anche proporre forme di coprogrammazione e coprogettazione con la pubblica amministrazione e con gli altri enti del terzo settore oltre alla possibilità di accedere a bandi di finanziamento specifici e a garantire ai donatori significativi benefici fiscali.

Il Presidente chiede all'Assemblea se siano d'accordo nel mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale. L'Assemblea all'unanimità risponde in senso affermativo.

Prosegue il Presidente illustrando la necessità di modificare lo statuto anche per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica, qualifica che il sodalizio può mantenere organizzando e gestendo in modo stabile attività sportive sia in termini didattici che competitivi con riferimento a discipline sportive espressamente riconosciute dall'ordinamento sportivo.

Per quanto il decreto legislativo 36/2021 – operativo, salvo proroga, dal primo gennaio 2023 - non preveda un termine entro cui modificare lo statuto si ritiene opportuno procedere subito. Rispetto al dettato normativo si tratta esclusivamente di modificare la descrizione dell'oggetto sociale essendo necessario specificare *"l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"*. Lo stesso decreto prevede che gli enti del terzo settore non debbano esplicitare – e rispettare – lo svolgimento principale delle attività sportive ben potendo svolgere anche altre attività di interesse generale.

Non si configura la necessità di apportare modifiche rispetto alla disciplina dell'incompatibilità che è stata parzialmente modificata con la riforma dell'ordinamento sportivo: ora i candidati all'organo amministrativo, a prescindere dalla carica che rivestono, devono assicurare di non rivestire altra carica in altra ASD/SSD affiliata al medesimo Ente di promozione sportiva ancorché operante in diversa disciplina sportiva, così come non devono ricoprire cariche sociali in altri sodalizi affiliati alla medesima Federazione e Disciplina sportiva associata. È altresì previsto che l'associazione sportiva dilettantistica che intenda svolgere attività diverse da quelle sportive lo debba esplicitare in statuto ma ciò è anche previsto per gli enti del terzo settore.

Il Presidente chiede all'Assemblea se siano d'accordo nel mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica. L'Assemblea all'unanimità risponde in senso affermativo.

Viene quindi data lettura integrale dello statuto, allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente statuto e verificata la sussistenza dei requisiti di legge così come espressi

Clausola statutaria	riferimento	Statuto
---------------------	-------------	---------

Denominazione sociale APS	Art. 35 CTS	1
Denominazione sociale ASD	Art. 7 DLGS 36	1
CONI unico ente certificatore	Delibera CONI	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Artt. 4, 21 CTS	2
Sede legale	Art. 21 CTS Art. 7 DLGS 36	1
Assenza di fini di lucro	Art. 21 CTS Art. 7 DLGS 36	2
Durata dell'ente se prevista	Art. 21 CTS	Non specificata
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano	Art. 5 CTS	3
l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	Art. 7 DLGS 36/2021	3
Indicazione dei destinatari delle attività	Art. 35 CTS	3
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	Art. 6 CTS	6
RAPPORTI CON I SOCI		
Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali	Art. 7 DLGS 36/2021	8
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	Art. 21 CTS	8
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)	Art. 35 CTS	8
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	Art. 35 CTS	8
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	Art. 23 CTS	8
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	Art. 23 CTS	8

Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	Art. 23 CTS	8
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").	Art. 23 CTS	Non derogato
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Art. 35 CTS	8
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	Art. 21 CTS	8,9
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa	Art. 4 DPR IVA	8
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	Art. 4 DPR IVA	9
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	Art. 4 DPR IVA	8
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	Art. 15 CTS	8
Diritto di voto dei neo-associati	Art. 24 CTS	8
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione	Art. 24 cod.civ.	9
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	Art. 24 cod.civ.	9
Apporto prevalente dei volontari	Art. 35 CTS	2
FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA		
Competenze assemblea	Art. 25 CTS	13
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	Art. 98 CTS	No, 13
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	Art. 4 DPR IVA	13
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	Art. 4 DPR IVA	8

Eleggibilità libera degli organi amministrativi	Art. 4 DPR IVA Art. 7 DLGS 36/2021	8
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;	Art. 4 DPR IVA Art. 7 DLGS 36/2021	13
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	Art. 4 DPR IVA	13
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	Art. 24 CTS	8
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	Art. 24 CTS	13
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto . Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto <u>possono</u> attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	Art. 24 CTS	8
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	Art. 4 DPR IVA	8
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.	Art. 21 cod.civ.	14
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)		15
ORGANO AMMINISTRATIVO		
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	Art. 26 CTS	13
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	Art. 26 CTS	17
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	Art. 26 CTS	Solo vincoli di incompatibilità ex lege
LEGALE RAPPRESENTANTE		
Attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione	Art. 7 dlgs 36/2021	18

Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	Art. 26 CTS	Non necessario
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE		
Disciplina dell'Organo di controllo	Art. 30 CTS	19
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	Art. 30 CTS	19
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Art. 31 CTS	19
BILANCIO		
Destinazione del patrimonio	Art. 8 CTS	11
Divieto distribuzione utili	Art. 8 CTS	12
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	Art. 4 DPR IVA	12
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari	Art. 13 CTS Art. 7 DLGS 36/2021	13,17,19
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Art. 14 CTS	13,17,19
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO		
Disciplina delle modalità di scioglimento	Art. 21 CTS	20
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.	Art. 27 cod.civ.	Non integrate
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)	Art. 21 cod.civ.	20
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	Artt. 9, 21 CTS	20
l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.	Art. 7 dlgs 36/2021	20
Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	Art. 4 DPR IVA	20




Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene delegato ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di registro in quanto le modifiche statutarie *"hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative"* (art. 82, comma 3, del DLgs 117/2017) e in regime di esenzione da imposta di bollo (82, comma 5, del DLgs 117/2017) essendo l'associazione già in possesso della qualifica di associazione di promozione sociale in virtù della Delibera della Provincia di Modena n. 193 del 27/09/2004;
- 2) trasmissione al Registro unico nazionale del terzo settore, all'indirizzo PEC associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it, di copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate corredato dalla copia del Verbale di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da effettuarsi entro il 14/11/2022;
- 3) trasmissione del verbale e dello statuto agli organismi sportivi affilianti ai fini dell'aggiornamento dei dati nel Registro CONI.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 23:15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Ufficio U.T. Fiorano Modenese
Registrazione **14 NOV. 2022**
al n. **5993** Atti Privati Serie **3**
ESENTE allegati
Il Funzionario(*)
IL FUNZIONARIO
Teresa Stefani
*firma su delega del Direttore Provinciale



PRESIDENTE

SEGRETARIO

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

ART. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/2017, dal Decreto Legislativo 36/2021 e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili, è costituita con sede in Marano sul Panaro, (MO) Via Primo Maggio 3, una associazione operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di "POLISPORTIVA MARANO associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale" con la possibilità di utilizzare l'acronimo di "POLISPORTIVA MARANO ASD APS".

Essa aderisce alla UISP (Unione Italiana Sport per tutti) obbligandosi ad adottarne la relativa tessera Nazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire a Federazioni sportive Nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva nonché ad Associazioni di promozione sociale.

I colori della Polisportiva sono il Giallo-Blue.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dall'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART.2- La Polisportiva è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e non lucrativo, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo diretta a perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso il coinvolgimento degli associati in attività di volontariato, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'apporto gratuito dei soci, operando a favore della collettività e di persone con fragilità e realizzando attività tese al miglioramento della condizione psicofisica della persona attraverso lo sport, anche nella sua valenza educativa, la promozione di attività finalizzate alla valorizzazione del bene relazionale e la conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro.

ART. 3- La Polisportiva, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale dirette ai propri associati, relativi famigliari e terzi:

- 1) l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline della danza, pattinaggio, pallavolo, ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness. L'organizzazione dell'attività sportiva implica la gestione di impianti sportivi anche pubblici e di ogni azione tesa alla massima valorizzazione degli stessi da parte della collettività, con particolare riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche con cui instaurare rapporti di collaborazione;
- 2) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi



a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale anche attraverso l'erogazione di borse di studio per partecipare alle attività associative;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali l'organizzazione di eventi, anche aperti al pubblico, finalizzati a favorire il miglior utilizzo del tempo libero degli associati, valorizzare il bene relazione ma anche far conoscere la dimensione associativa e le attività organizzate dall'organizzazione;

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso anche attraverso lo scambio di squadre sportive.

ART. 4 - La Polisportiva Marano ASD potrà eventualmente garantire un servizio di somministrazione di alimenti e bevande in quanto strettamente correlato alle attività di interesse generale di cui all'articolo tre.

ART. 5 - La Polisportiva potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida ministeriali.

ART. 6 - La Polisportiva, con Delibera del Consiglio Direttivo, potrà inoltre deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti della relativa secondarietà e strumentalità.

ART. 7 - Potranno essere costituiti autonomi gruppi di volontariato e sezioni sportive, con specifici ordinamenti interni, quali distinti soggetti di diritto con attività collegata alla Polisportiva da rapporto di coordinazione, adesione e partecipazione.

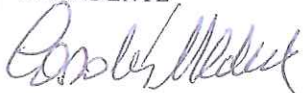
SOCI

ART. 8 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutti coloro, persone fisiche o Enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà, essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso e nella vita associativa. La presenza di soci senza scopo di lucro è consentita nei limiti in cui tali aderenti non siano in numero superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti all'associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, o ad un suo componente in quanto disgiuntamente delegato, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima. Nel caso in cui il consigliere interpellato abbia dubbi sulla richiesta di ammissione dovrà sottoporla alla valutazione collegiale del Consiglio che dovrà in ogni caso pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

L'accettazione della domanda di ammissione può essere comunicata all'interessato anche verbalmente mentre l'eventuale diniego, debitamente motivato, deve essere trasmesso per iscritto per consentire all'interessato di impugnare eventualmente la delibera alla prima assemblea utile a cui deve essere convocata limitatamente all'ordine del giorno che lo interessa.




A garanzia della democraticità dell'associazione e di uguaglianza dei diritti i soci partecipano attivamente alle iniziative promosse, anche in termini di relativa ideazione, frequentano le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto, dalla data di ammissione, particolarmente per:

- l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti,
- l'elezione dei componenti degli organi direttivi,
- l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni hanno diritto di intervento ma sono rappresentati, nell'esercizio del diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

Ogni socio può esprimere un solo voto. È ammesso il voto per delega: ogni socio non può rappresentare più di tre associati.

I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta mediante raccomandata, anche a mano, indirizzata al Consiglio Direttivo che deve garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. L'eventuale riproduzione, con qualsiasi mezzo, della documentazione è condizionata alla circostanza che l'interessato tratti i dati personali eventualmente ivi indicati esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e/o per tutelare la posizione propria o della stessa associazione in qualsiasi tipo di giudizio. I costi di riproduzione restano a carico dell'istante.

Attraverso l'accesso ai libri sociali viene garantita la pubblicità delle delibere associative.

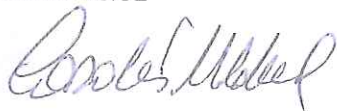
ART. 9 - I soci sono tenuti:

- a) al pagamento del contributo associativo annuale nonché dei corrispettivi specifici legati alla partecipazione alle attività associative;
- b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- c) nello svolgimento dell'attività sportiva, al rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo adottate dall'organismo sportivo a cui richiedono il tesseramento.
- d) Comportamenti che denotino discriminazioni razziali, sessuali, comportamenti violenti nonché comportamenti o che pregiudichino un pacifico rapporto associativo.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fatto salvo il diritto di recesso e l'adozione di provvedimenti di esclusione che possono essere adottati per inosservanza di quanto indicato al comma precedente.

L'esclusione per morosità può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale previo sollecito, anche collettivo, al versamento del contributo associativo annuale.

L'esclusione prevista nei casi di cui alle lettere a) e b) e d) viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato che può chiedere che la decisione sia rimessa alla prima assemblea dei Soci utile. Nelle more della delibera assembleare il Consiglio Direttivo può disporre, in ragione della gravità del comportamento adottato, la sospensione dell'associato dalla vita associativa fatta eccezione la sua partecipazione all'assemblea.




La quota o contributo associativo sono non rivalutabili e intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

PATRIMONIO SOCIALE-BILANCIO

ART. 10 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali. Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o esclusione.

ART. 11 - L'esercizio sociale va dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio, redatto anche secondo il criterio di cassa qualora ne sussistano i presupposti di legge, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora la Polisportiva effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche a mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, per il perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.

ART. 12 - È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA-CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 13 - L'Assemblea dei soci, organo sovrano, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera, in ultima istanza, sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari che può prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle more dell'adozione di detto regolamento la partecipazione all'assemblea con le modalità sopra indicate può essere disposta con delibera del Consiglio Direttivo di relativa convocazione;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

1) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione e con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea dal Consiglio Direttivo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione. Inoltre, l'Assemblea può anche essere convocata dai soci e associati ai sensi dell'art.20 del C.C. e quando vi sia necessità. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART. 14 - L'assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 15 - L'assemblea in forma straordinaria viene convocata per deliberare in materia di

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 2) effettuare operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- 3) delibera lo scioglimento e la destinazione del patrimonio residuo.

Per lo scioglimento e la delibera di devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché per le operazioni di trasformazione, scissione e fusione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale e le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

ART. 16 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

ART.17- Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite e possono essere assunte esclusivamente nel rispetto dei vincoli di incompatibilità previsti dalla legge e dall'ordinamento sportivo.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- 1) nominare il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente e un segretario;
- 2) deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;

- 3) promuovere l'attività culturale, ricreativa e sociale dell'associazione in conformità ai principi contemplati dall'art.2 e 3 del presente statuto;
- 4) riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- 5) redigere per tempo il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione.

ART. 18 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e quindi la firma sociale.

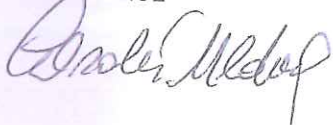
In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

ART. 19 - L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale, nel qual caso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
- assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.



Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui, in caso di scioglimento o estinzione, saranno devoluti ad altro Ente del terzo settore per fini sportivi, sentito l'organismo di controllo.

ART. 21- Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme previste dal Decreto Legislativo 117/2017 e dai suoi provvedimenti attuativi e, in quanto compatibili con il Codice del terzo settore, dal Decreto Legislativo 36/2021 e relativi provvedimenti attuativi nonché dalle disposizioni del Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Ufficio Provinciale Finanze Modenesi
Registri: **14 NOV. 2022**
al n. **5993** Atti Privati Serie **3**
ALLEGATO N. 1
Il Funzionario(*)
IL FUNZIONARIO
Firma su delega del Direttore Provinciale



PRESIDENTE

SEGRETARIO